

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 17965 del 10/11/2017 BOLOGNA

Proposta: DPG/2017/18547 del 09/11/2017

Struttura proponente: SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Oggetto: AFFIDAMENTO A ELIOFOTOTECNICABARBIERI S.R.L. DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, ELABORAZIONE E VALIDAZIONE DI PROCEDURE E DI DATI GEOGRAFICI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO, ANALOGHI A QUELLI AFFIDATI CON DETERMINA N. 15962/2014 AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETT. B) DEL D.LGS. 163/2006 E S.M. IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 620/2017 E S.M. E DELLA DETERMINA N. 16163/2017. C.I.G. 7210091351

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO STATISTICA, COMUNICAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI, PARTECIPAZIONE

Firmatario: STEFANO MICHELINI in qualità di Responsabile di servizio

Parere di regolarità amministrativa: CESARI GRAZIA espresso in data 09/11/2017

Parere di regolarità contabile: ORSI MARINA espresso in data 10/11/2017

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- l'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e s.m.;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" ed in particolare gli artt. 216 "disposizioni transitorie e di coordinamento", 217 "abrogazioni" e 220 "entrata in vigore";
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m. per quanto applicabile;
- la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, "Sviluppo regionale della società dell'informazione" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 21;
- la legge 23 dicembre 1999, n.488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)", ed in particolare l'art. 26;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed in particolare l'art.1, commi 449 e 450;
- il D.L. n. 52/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n. 94;
- il D. Lgs. n. 231/2012 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e ss.mm.;
- il D.lg. 24 aprile 2014, n. 66, "Misure per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014 n. 89;
- il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e in particolare l'art. 17-ter;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n.55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio 2015;
- il D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- il D. Lgs. n. 81/2008 "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- la Delibera di Giunta n. 121 del 6/02/2017 avente ad oggetto "Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";

- il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed in particolare l'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali";
- il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 31 marzo 2014, ed in particolare gli artt.2 "Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice", 7 "Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione" e 13 "Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con deliberazione n. 831 del 03/08/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione" e le disposizioni operative regionali;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e le disposizioni operative regionali;

Viste le disposizioni regionali:

- L.R. 21 dicembre 2007, n. 28 "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi", per quanto applicabile;
- L.R. 24 maggio 2004, n.11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione" ed in particolare l'art. 21;
- la delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e successive modifiche recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" in particolare la parte generale;
- la delibera di Giunta regionale n. 468 del 10/04/2017 ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- la delibera di Giunta regionale n. 89 del 30/01/2017 ad oggetto "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019";
- la delibera n. 486 del 10/04/2017 ad oggetto: "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1977, n. 4", per quanto compatibile e non in contrasto con i principi e postulati del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.;
- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (legge di stabilità regionale 2017)";
- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";

- la L.R. n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna" e s.m.;
- la D.G.R. n. 2338/2016 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della regione Emilia-Romagna 2017-2019" e s.m.;
- la L.R. n. 19 del 11/08/2017 "Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2017-2019";

Richiamata la determinazione a contrarre della Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica n. 16163 del 16 ottobre 2017, con la quale, tra l'altro, è stato stabilito:

- di dare avvio alla procedura per l'acquisizione di servizi di progettazione elaborazione e validazione di procedure e di dati geografici per la gestione del territorio, analoghi a quelli affidati con determinazione n. 15962/2014, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), del D. Lgs. 163/2006 e s.m., meglio descritti in premessa, per un ammontare complessivo pari a Euro 381.738,90 oltre ad Euro 83.982,56 per Iva al 22% per un totale di Euro 465.721,46;
- di dare atto altresì che, nel rispetto degli indirizzi organizzativi e funzionali fissati con delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e successive modifiche, il Responsabile del Servizio statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici, partecipazione, provvederà con proprio atto, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., alle necessarie registrazioni contabili, nel rispetto della legge regionale n. 40/2001 per quanto applicabile, del D. Lgs. 118/2011 e s.m. e della deliberazione della Giunta regionale n. 620/2017 e s.m. (cfr. i punti 136 e 199 della delibera della Giunta regionale n. 2416/2008);
- di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., ad assumere le prenotazioni di impegno per la spesa presunta, relativa alla procedura da espletare finalizzata all'acquisizione dei servizi in oggetto per complessivi Euro 381.738,90 oltre ad Euro 83.982,56 per Iva al 22% per un totale di Euro 465.721,46, come segue:
 - quanto a Euro 21.312,06 registrata al n. 456 sul Capitolo 3882, "Spese per prestazioni professionali e specialistiche nell'ambito della cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n.24)" del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità, approvata con D.G.R. n. 2338/2016 e s.m.;
 - quanto a Euro 222.204,70 registrata al n. 163 sul Capitolo 3882, "Spese per prestazioni professionali e specialistiche nell'ambito della cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n.24)" del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di

previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità, approvata con D.G.R. n. 2338/2016 e s.m.;

- quanto a Euro 222.204,70 registrata al n. 70 sul Capitolo 3882, "Spese per prestazioni professionali e specialistiche nell'ambito della cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n.24)" del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità, approvata con D.G.R. n. 2338/2016 e s.m.;

Considerate le "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016" fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel comunicato del Presidente dell'11 maggio 2016 e in virtù delle quali continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei casi di ripetizioni di servizi analoghi a quelli affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice (par. 1, punto 1 del provvedimento);

Dato atto che con il soggetto affidatario verrà stipulato apposito contratto che avrà decorrenza dall'avvio dell'esecuzione delle prestazioni fino al 31 dicembre 2016 e del "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali" ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 190/2012 e dalla Delibera di G.R. n. 966/2014;

Considerato che:

- Eliofofototecnicabarbieri S.r.l., su richiesta di questo Servizio, in data 14 giugno 2017 con lettera protocollo PG/2017/442252 ha comunicato la propria disponibilità ad effettuare servizi analoghi a quelli conferiti con determinazione n. 15962/2014;
- questo Servizio ha richiesto con nota protocollo NP/2017/13180 del 22 giugno 2017 al Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica, di attivare le procedure necessarie per acquisire servizi analoghi a quelli conferiti con la determinazione n. 15962 del 05/11/2014 per il periodo che va da novembre 2017 a dicembre 2019, ai sensi, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 57, comma 5 lett. b) del D. Lgs. N. 163/2006 (così come ampiamente descritto in determina a contrarre n. 16163/2017);
- Eliofofototecnicabarbieri S.r.l. ha presentato in data 15 settembre 2017 con prot. PG/2017/0613744, una offerta tecnico-economica relativa ai servizi analoghi a quelli forniti con determina n. 15962/2014, finalizzati alla progettazione elaborazione e validazione di procedure e di dati geografici per la gestione del territorio, per il periodo che va dalla data di avvio dell'esecuzione delle prestazioni che dovrà avvenire entro l'11 novembre 2017 fino al 31 dicembre 2019;

Dato atto che i servizi offerti sono riuniti e distinti nella seguente tabella:

A	Manutenzione adeguativa e correttiva delle procedure per l'esecuzione e la gestione dei prodotti di fruizione	Quantità ipotizzata ore	Prezzo unitario offerto (Iva esclusa)	Totale offerto (Iva esclusa)
A.1	Manutenzione adeguativa e correttiva dei dati del DB Topografico, del DB Uso del Suolo e di Ortofoto al fine della distribuzione e archiviazione su supporto personalizzato mediante impiego di operatore specializzato esperto nell'uso di sistemi GIS	200	€ 43,00	€ 8.600,00
A.2	Manutenzione adeguativa e correttiva di dati esistenti e di dati derivati in formati analoghi o equivalenti mediante impiego di operatore specializzato esperto per elaborazioni di analisi spaziale e topologica con l'impiego di Arc/GIS	1.800	€ 54,00	€ 97.200,00
A.3	Aggiornamenti del DB Topografico mediante analisi e verifica delle fonti con impiego di operatore specializzato esperto di dominio ed esperto di Arc/GIS e CAD e nella fotointerpretazione	1.100	€ 52,00	€ 57.200,00
A.4	Manutenzione adeguativa e correttiva di aggiornamenti del DB uso del suolo mediante verifica della fotointerpretazione con impiego di operatore specializzato esperto di dominio ed esperto di Arc/GIS	400	€ 46,00	€ 18.400,00
A.5	Manutenzione adeguativa e correttiva di ortofoto ad alta definizione mediante verifica geometrica e cromatica con impiego di operatore specializzato esperto di dominio ed esperto di ARC/GIS	400	€ 45,00	€ 18.000,00
A.6	Manutenzione adeguativa e correttiva delle fonti di aggiornamento dei dati del DB Topografico mediante calibrazione e georeferenziazione di elevata qualità con impiego di operatore specializzato esperto in elaborazioni ARC/GIS	150	€ 45,00	€ 6.750,00
A.7	Manutenzione adeguativa e correttiva di dati per la derivazione di edizioni a scale più piccole (1:25/50.000/100.000) con impiego di operatore specializzato esperto nella progettazione di carte derivate e scrittura di procedure ARC/GIS	1.700	€ 54,00	€ 91.800,00
A.8	Manutenzione adeguativa e correttiva di dati geografici in sistemi di riferimento diversi da quello nativo con impiego di operatore specializzato esperto nella scrittura di procedure ARC/GIS per la traslazione di dati	547,20	€ 52,00	€ 28.454,40

A.9	Manutenzione adeguativa e correttiva di dati di derivazione comunale destinati all'aggiornamento del Database Topografico con impiego di operatore specializzato esperto nella scrittura di procedure ARC/GIS	912	€ 54,00	€ 49.248,00
TOTALE A				€ 375.652,40
B	Manutenzione ordinaria di dati cartografici ai fini della validazione e utilizzo finale	Quantità	Prezzo unitario offerto (Iva esclusa)	Totale offerto (Iva esclusa)
B.1	Produzione di immagini di cartografia b/n di dimensione da A0 ad A2 mediante scanner a 800 dpi con restituzione in formato TIF, RLC, RLE o altri	70	€ 7,00	€ 490,00
B.2	Produzione immagini a colori, con scanner a 600 dpi reali, da originali di dimensione da A0 ad A2	52	€ 8,00	€ 416,00
B.3	Produzione immagini a colori, con scanner a 600 dpi reali, da originali A3 e A4	150	€ 4,00	€ 600,00
B.4	Stampe di verifica mediante stampante a colori in alta qualità su carta e cartoncino in formato da A0 ad A2	110	€ 8,00	€ 880,00
B.5	Stampe di verifica mediante stampante a colori in alta qualità su carta e cartoncino A3 e A4	200	€ 1,50	€ 300,00
B.6	Stampe di verifica mediante plottaggio a colori in alta qualità su poliestere indeformabile in formato da A0 ad A2	100	€ 8,00	€ 800,00
B.7	Stampe digitali colore su carta o cartoncino A3 e A4	241	€ 0,50	€ 120,50
B.8	Stampe digitali colore su poliestere adesivo A3 e A4	60	€ 1,00	€ 60,00
B.9	Produzione di prove di stampa certificata su supporti ad alta risoluzione da file di impianti colore A0	54	€ 10,00	€ 540,00
B.10	Produzione di prove di stampa certificata su supporti ad alta risoluzione da file di impianti colore A1 e A2	60	€ 8,00	€ 480,00
B.11	Produzione di prove di stampa certificata su supporti ad alta risoluzione da file di impianti colore A3 e A4	60	€ 5,00	€ 300,00
B.12	Ingrandimento calibrato di originali cartacei in formato < di A0 su cartoncino gr/mq 200 minimo	110	€ 5,00	€ 550,00
B.13	Riproduzione calibrata di originali cartacei in formato > di A0 su cartoncino gr/mq 200 minimo	110	€ 5,00	€ 550,00
TOTALE B				€ 6.086,50
TOTALE A + B				€ 381.738,90

Per un importo complessivo pari ad Euro 381.738,90 oltre ad Euro 83.982,56 per Iva al 22% per un totale di Euro 465.721,46;

Dato atto che:

- si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità contributiva, attualmente in corso di validità, trattenuto agli atti del Servizio Approvvigionamenti patrimonio e logistica, dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- sono stati effettuati, da parte del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica, i controlli dai quali risulta che non sussistono motivi di esclusione, come stabilito all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) del D.lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia" e s.m., la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro;

Ritenuto di approvare, al fine di regolare i rapporti tra le parti, il contratto allegato e il relativo patto di integrità, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dando atto che alla sua sottoscrizione si provvederà ai sensi della normativa regionale vigente in materia di organizzazione e della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m., e avrà decorrenza dall'avvio dell'esecuzione delle prestazioni che dovrà avvenire entro l'11 novembre 2017, per una durata di 25 mesi quindi fino al 31 dicembre 2019;

Dato atto che i dirigenti responsabili della istruttoria, della decisione e della esecuzione del contratto non si trovano nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dall'art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013;

Atteso che in relazione alla natura dei servizi oggetto del presente atto non sono rilevabili rischi interferenti e pertanto ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 non sussiste l'obbligo di procedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 465.721,46 Iva compresa, trova copertura finanziaria sul Capitolo 3882 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche nell'ambito della cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n.24)", del bilancio finanziario gestionale per gli anni dal 2017 al 2019;

Dato atto che, con riferimento a quanto previsto relativamente all'imputazione della spesa dal comma 1 art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell'allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., secondo i termini di realizzazione dei servizi, la spesa di cui presente atto è esigibile negli esercizi di riferimento nel seguente modo:

- Euro 21.312,06 sull'esercizio 2017;

- Euro 222.204,70 sull'esercizio 2018;
- Euro 222.204,70 sull'esercizio 2019;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in relazione anche all'esigibilità della spesa e che pertanto si possa procedere all'assunzione degli impegni di spesa, per complessivi Euro 465.721,46, Iva compresa, a favore nei termini sopra indicati;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti disposti in attuazione del presente provvedimento a valere per l'esercizio finanziario 2017 è compatibile con le prescrizioni previste dall'art.56, comma 6 del citato D. Lgs n.118/2011 e s.m. e che analoga attestazione dovrà essere resa per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 nei successivi provvedimenti nei quali si articolerà la procedura di spesa;

Richiamate infine le deliberazioni della G.R. n. 270 del 29/2/2016, n. 622 del 28/04/2016, n. 702 del 16/05/2016, n. 1107 del 11/07/2016, e n.477 del 10/04/2017;

Dato atto dei pareri allegati;

d e t e r m i n a

1) di procedere all'affidamento dei servizi di progettazione elaborazione e validazione di procedure e di dati geografici per la gestione del territorio, analoghi a quelli affidati con determinazione n. 15962/2014, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), del D. Lgs. 163/2006 e s.m., in attuazione della D.G.R. n. 620/2017 e s.m. e della determinazione n. 16163/2017, alla società:

Eliofototecnicabarbieri S.r.l. con sede legale in Via Reggio 45/A, 43100 Parma,
Codice fiscale e Partita Iva 00460850340;
Iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Parma al n. PR-132062;
Capitale sociale interamente versato: Euro 25.000,00;

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, così come previsto all'articolo 4, comma 4, del contratto approvato con repertorio n. 4764, per un importo complessivo di 381.738,90, oltre a Euro 83.982,56 per Iva al 22%, per un totale di Euro 465.721,46;

2) di dare atto che:

- si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità contributiva, attualmente in corso di validità, trattenuto agli atti del Servizio Approvvigionamenti patrimonio e logistica, dal

quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- sono stati effettuati, da parte del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica, i controlli dai quali risulta che non sussistono motivi di esclusione, come stabilito all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) del D.lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia" e s.m., la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro;

3) di approvare, secondo lo schema allegato quale parte integrante al presente atto, il contratto e l'allegato patto di integrità per l'affidamento della ripetizione di servizi analoghi alla società Eliofofototecnicabarbieri S.r.l. dando atto che:

- alla sottoscrizione del contratto si provvederà ai sensi della normativa regionale vigente in materia di organizzazione e della delibera di Giunta regionale n. 2416/08 e ss.mm.;
- il contratto in parola decorre dall'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, che dovrà avvenire l'11 novembre 2017 fino al 31 dicembre 2019;

4) di imputare la spesa complessiva di Euro 465.721,46 così articolata:

- quanto a Euro 21.312,06 registrandola al n. **5644** di impegno sul Capitolo 3882, "Spese per prestazioni professionali e specialistiche nell'ambito della cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n.24)" del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità, approvata con D.G.R. n. 2338/2016 e s.m. (prenotazione n. 456 assunta con determinazione n. 16163/2017);
- quanto a Euro 222.204,70 registrandola al n. **778** di impegno sul Capitolo 3882, "Spese per prestazioni professionali e specialistiche nell'ambito della cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n.24)" del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità, approvata con D.G.R. n. 2338/2016 e s.m. (prenotazione n. 163 assunta con determinazione n. 16163/2017);
- quanto a Euro 222.204,70 registrandola al n. **173** di impegno sul Capitolo 3882, "Spese per prestazioni professionali e specialistiche nell'ambito della cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n.24)" del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità, approvata con D.G.R. n. 2338/2016 e s.m. (prenotazione n. 70 assunta con determinazione n. 16163/2017);

5) di dare atto che, nel rispetto degli indirizzi organizzativi e

funzionali fissati con delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 per quanto applicabile e successive modifiche:

- secondo quanto stabilito dalla determina del Direttore generale alle "Risorse, Europa, innovazione e istituzioni" n. 14559 del 19/09/2017 il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Stefano Michelini, Responsabile del Responsabile del Servizio Statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici, partecipazione;
- le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) verranno svolte dal Dott. Stefano Corticelli, Dirigente Professional "Presidio delle attività relative alla gestione integrata della cartografia e dell'informazione geografica e monitoraggio delle attività del servizio" del Servizio "Servizio statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici, partecipazione";
- il Responsabile del procedimento per la fase di scelta del contraente è la sottoscritta Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica (cfr. al punto 139, lett. d.1 e al punto 140 della DGR 2416/2008 e ss.mm. e all'Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 622/2016 e s.m. in riferimento alla declaratoria del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica, codice 00000434);

6) di dare atto che:

- il Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è C.I.G. 7210091351;
- l'acquisizione oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di quanto previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

7) di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato decreto risulta essere la seguente:

Missione	Programma	Codice economico	COFOG	
09	01	U.1.03.02.11.999	05.03	
Transazioni U.E.	SIOPE	C.U.P.	C.I. spesa	Gestione ordinaria
8	1030211999		3	3

8) che la spesa relativa all'acquisizione dei servizi rientranti nella tipologia 27 della tabella della sezione 3 - Parte speciale - Appendice 1 della deliberazione n. 2416/2008 e s.m., attuata col presente provvedimento relativa all'attività 2 programmata all'obiettivo E di cui all'allegato della predetta

deliberazione n. 620/2017 e s.m. non è soggetta a controllo in ragione della riconduzione a budget né ad analisi e monitoraggio secondo quanto previsto dalla deliberazione di G.R. n. 169/2017;

- 9) di dare atto che alla liquidazione dell'importo complessivo pari ad Euro 465.721,46 si provvederà con propri atti formali, ai sensi della normativa vigente e della delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m., nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. e di quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006 e s.m., dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m., dal D. Lgs. n. 231/2002 e ss.mm., e dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, e in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG/2015/200894 del 26 marzo 2015, secondo quanto indicato all'art. 11 del contratto allegato alla presente determinazione, sulla base delle fatture emesse con cadenza mensile posticipata, conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, successivamente ai certificati di verifica di conformità; il pagamento per parte imponibile verrà effettuato a favore di Eliofofototecnicabarbieri S.r.l., mentre il pagamento per la quota relativa all'IVA verrà effettuato a favore dell'Agenzia delle Entrate, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG.2015.72809 del 5 febbraio 2015; il pagamento al fornitore sarà disposto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura (art. 4, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 231/2002); le fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica il codice 00UJHV;
- 10) di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56, 7° comma del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
- 11) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Stefano Michelini

SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: SERVIZI DI PROGETTAZIONE ELABORAZIONE E VALIDAZIONE DI PROCEDURE E DI DATI GEOGRAFICI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO, ANALOGHI A QUELLI AFFIDATI CON DETERMINAZIONE N. 15962/2014, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETT. B), DEL D. LGS. 163/2006 E S.M. C.I.G. 7210091351

TRA

La Regione Emilia Romagna, con sede in Bologna, viale Aldo Moro 52 (Codice fiscale 80062590379), rappresentata - ai sensi della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 e ss. mm. e ii. e della delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm. - dal responsabile del Servizio statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici, partecipazione dott. Stefano Michellini, nato a Bondeno il 23.07.1954 e residente a Bologna in via Ferruccio Parri n. 19 - C.F. MCMSFN54L23A965U che dichiara d'intervenire al presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione regionale e in esecuzione della determinazione regionale _____ di seguito nominata, per brevità, anche l'AMMINISTRAZIONE);

E

Eliofototecnicabarbieri S.r.l. con sede in via Reggio 45/A 43126 Parma - Capitale Sociale i.v. Euro 25.000,00 - C. F. P. Iva Reg. Imp. CCIAA 00460850340 R.E.A. PR-132062, domiciliata ai fini del presente atto in Parma, via Reggio n.45/A, in persona del sig. Tegoni Renato, legale rappresentante, nato a Parma il 10 dicembre 1952 e residente a Parma via Benedetta n.12 - C.F. TGNRNT52T10G337E;

PREMESSO

- che con determinazione n. 15962 del 05/11/2014 avente ad oggetto "Acquisizione dalla ditta Eliofototecnicabarbieri s.r.l. della fornitura di "servizi di progettazione, elaborazione e validazione di procedure e di dati geografici per la gestione del territorio", ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. e in attuazione della delibera di Giunta n. regionale n. 342/2014 e s.m., n. C.I.G. 5711733F2A" si stabiliva tra l'altro di procedere all'affidamento dei servizi in oggetto per un importo complessivo di Euro 666.614,10 comprensivo di Iva al 22%, per la durata di 3 anni;
- che nella medesima determinazione n. 15962/2014 si stabiliva di approvare il contratto e l'allegato patto di integrità per l'affidamento dei servizi in oggetto alla ditta Eliofototecnicabarbieri s.r.l.;
- che all'art. 4, comma 4, del contratto approvato con determinazione n. 15962/2014, registrato con rep. n. 4764,

con durata 12/11/2014-11/11/2017, veniva stabilito espressamente che al fornitore si sarebbero potuti affidare servizi analoghi secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.;

- con determinazione n. 16163 del 16 ottobre 2017 " DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, ELABORAZIONE E VALIDAZIONE DI PROCEDURE E DI DATI GEOGRAFICI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO, ANALOGHI A QUELLI AFFIDATI CON DETERMINA N. 15962/2014 AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETT. B) DEL D.LGS. 163/2006 E S.M. IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 620/2017.C.I.G. 7210091351" si è provveduto ad attivare la procedura per l'acquisizione di servizi di progettazione elaborazione e validazione di procedure e di dati geografici per la gestione del territorio, analoghi a quelli affidati con determinazione n. 15962/2014;
- Eliofofotecnicabarbieri S.r.l. ha presentato in data 15 settembre 2017 con prot. PG/2017/0613744, una offerta tecnico-economica relativa ai servizi analoghi a quelli forniti con determina n. 15962/2014, finalizzati alla progettazione elaborazione e validazione di procedure e di dati geografici per la gestione del territorio, per il periodo che va dalla data di avvio dell'esecuzione delle prestazioni che dovrà avvenire entro l'11 novembre 2017 fino al 31 dicembre 2019

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:

- a. dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, dal Capitolato Tecnico e dalla relativa offerta presentata in sede di gara e dall'offerta tecnica ed economica, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b. dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico di cui alla determinazione del Direttore di Intercent-ER n. 164 del 02.07.2014 e quanto dichiarato nell'offerta tecnica ed economica dell'Aggiudicatario sopra citata, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art.2
Oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna affida al Fornitore la realizzazione di servizi di progettazione elaborazione e validazione di procedure e di dati geografici per la gestione del territorio, analoghi a quelli affidati con determinazione n. 15962/2014.
2. Ai servizi oggetto del presente atto è stato attribuito il Codice identificativo di gara 7210091351.

3. In particolare il Fornitore realizzerà i seguenti servizi:

A	Manutenzione adeguativa e correttiva delle procedure per l'esecuzione e la gestione dei prodotti di fruizione	Quantità ipotizzata ore	Prezzo unitario offerto (Iva esclusa)	Totale offerto (Iva esclusa)
A.1	Manutenzione adeguativa e correttiva dei dati del DB Topografico, del DB Uso del Suolo e di Ortofoto al fine della distribuzione e archiviazione su supporto personalizzato mediante impiego di operatore specializzato esperto nell'uso di sistemi GIS	200	€ 43,00	€ 8.600,00
A.2	Manutenzione adeguativa e correttiva di dati esistenti e di dati derivati in formati analoghi o equivalenti mediante impiego di operatore specializzato esperto per elaborazioni di analisi spaziale e topologica con l'impiego di Arc/GIS	1.800	€ 54,00	€ 97.200,00
A.3	Aggiornamenti del DB Topografico mediante analisi e verifica delle fonti con impiego di operatore specializzato esperto di dominio ed esperto di Arc/GIS e CAD e nella fotointerpretazione	1.100	€ 52,00	€ 57.200,00

A.4	Manutenzione adeguativa e correttiva di aggiornamenti del DB uso del suolo mediante verifica della fotointerpretazione con impiego di operatore specializzato esperto di dominio ed esperto di Arc/GIS	400	€ 46,00	€ 18.400,00
A.5	Manutenzione adeguativa e correttiva di ortofoto ad alta definizione mediante verifica geometrica e cromatica con impiego di operatore specializzato esperto di dominio ed esperto di ARC/GIS	400	€ 45,00	€ 18.000,00
A.6	Manutenzione adeguativa e correttiva delle fonti di aggiornamento dei dati del DB Topografico mediante calibrazione e georeferenziazione di elevata qualità con impiego di operatore specializzato esperto in elaborazioni ARC/GIS	150	€ 45,00	€ 6.750,00
A.7	Manutenzione adeguativa e correttiva di dati per la derivazione di edizioni a scale più piccole (1:25/50.000/100.000) con impiego di operatore specializzato esperto nella progettazione di carte derivate e scrittura di procedure ARC/GIS	1.700	€ 54,00	€ 91.800,00
A.8	Manutenzione adeguativa e correttiva di dati geografici in sistemi di riferimento diversi da quello nativo con impiego di operatore specializzato esperto nella scrittura di procedure ARC/GIS per la traslazione di dati	547,20	€ 52,00	€ 28.454,40
A.9	Manutenzione adeguativa e correttiva di dati di derivazione comunale destinati all'aggiornamento del Database Topografico con impiego di operatore specializzato esperto nella scrittura di procedure ARC/GIS	912	€ 54,00	€ 49.248,00
TOTALE A				€ 375.652,40
B	Manutenzione ordinaria di dati cartografici ai fini della validazione e utilizzo finale	Quantità	Prezzo unitario offerto (Iva esclusa)	Totale offerto (Iva esclusa)

B.1	Produzione di immagini di cartografia b/n di dimensione da A0 ad A2 mediante scanner a 800 dpi con restituzione in formato TIF, RLC, RLE o altri	70	€ 7,00	€ 490,00
B.2	Produzione immagini a colori, con scanner a 600 dpi reali, da originali di dimensione da A0 ad A2	52	€ 8,00	€ 416,00
B.3	Produzione immagini a colori , con scanner a 600 dpi reali, da originali A3 e A4	150	€ 4,00	€ 600,00
B.4	Stampe di verifica mediante stampante a colori in alta qualità su carta e cartoncino in formato da A0 ad A2	110	€ 8,00	€ 880,00
B.5	Stampe di verifica mediante stampante a colori in alta qualità su carta e cartoncino A3 e A4	200	€ 1,50	€ 300,00
B.6	Stampe di verifica mediante plottaggio a colori in alta qualità su poliestere indeformabile in formato da A0 ad A2	100	€ 8,00	€ 800,00
B.7	Stampe digitali colore su carta o cartoncino A3 e A4	241	€ 0,50	€ 120,50
B.8	Stampe digitali colore su poliestere adesivo A3 e A4	60	€ 1,00	€ 60,00
B.9	Produzione di prove di stampa certificata su supporti ad alta risoluzione da file di impianti colore A0	54	€ 10,00	€ 540,00
B.10	Produzione di prove di stampa certificata su supporti ad alta risoluzione da file di impianti colore A1 e A2	60	€ 8,00	€ 480,00
B.11	Produzione di prove di stampa certificata su supporti ad alta risoluzione da file di impianti colore A3 e A4	60	€ 5,00	€ 300,00
B.12	Ingrandimento calibrato di originali cartacei in formato < di A0 su cartoncino gr/mq 200 minimo	110	€ 5,00	€ 550,00
B.13	Riproduzione calibrata di originali cartacei in formato > di A0 su cartoncino gr/mq 200 minimo	110	€ 5,00	€ 550,00
TOTALE B				€ 6.086,50
TOTALE A + B				€ 381.738,90

5. Ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 163/2006, la Regione potrà affidare al Fornitore servizi

complementari, non compresi nel Contratto iniziale, che a seguito di una circostanza imprevista siano divenuti necessari ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso per un importo che non potrà superare il 50% di quello relativo al contratto iniziale.

Art. 3

Durata del contratto

1. Il presente Contratto ha decorrenza dall'avvio dell'esecuzione delle attività, che dovrà avvenire l'11 novembre 2017, fino al 31 dicembre 2019, sulla base e con le modalità previste dall'art. 302 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.
2. È escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto.
3. Se, per qualsiasi motivo, venga a cessare l'efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni/servizi, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Art.4

Corrispettivi e articolazione dei servizi

1. Il corrispettivo per le attività che verranno svolte con riferimento all'art. 2, è fissato in Euro 381.738,90 oltre ad Euro 83.982,56 per Iva al 22% per un totale di Euro 465.721,46, relativi al periodo di cui all'art. 3 che precede.

Art. 5

Condizioni per l'erogazione dei servizi

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e

nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della AMMINISTRAZIONE, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'AMMINISTRAZIONE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
6. Le prestazioni, da svolgersi presso gli immobili della AMMINISTRAZIONE, devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con l'AMMINISTRAZIONE stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, i locali della AMMINISTRAZIONE continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal suo personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti Soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici della AMMINISTRAZIONE nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla AMMINISTRAZIONE e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla AMMINISTRAZIONE di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla AMMINISTRAZIONE.

11. Qualora al controllo qualitativo e quantitativo il servizio prestato dovesse risultare non conforme al presente contratto, il Fornitore dovrà provvedere ad eliminare le difformità rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dall'AMMINISTRAZIONE.
12. Se il Fornitore non ottempera ad eliminare le difformità rilevate ovvero non vi provveda entro i termini indicati, il presente contratto si risolverà di diritto.
13. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

Articolo 6

Obbligazioni specifiche del Fornitore

- a) Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:
- b) eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;
- c) prestare i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati dalla AMMINISTRAZIONE, nel rispetto di quanto previsto nel Contratto, nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;
- d) eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;
- e) manlevare e tenere indenne l'AMMINISTRAZIONE dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi ovvero in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi direttamente o indirettamente derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati;
- f) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla AMMINISTRAZIONE di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
- g) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- h) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- i) Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Contratto e fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità

anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della AMMINISTRAZIONE.

- j) Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla AMMINISTRAZIONE tutti i dati come indicato nel Capitolato Tecnico.
- k) Il Fornitore si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico anche se non espressamente riportate nel presente Contratto.
- l) Il Fornitore, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel Capitolato Tecnico.

Articolo 7

Varianti

1. L' AMMINISTRAZIONE potrà richiedere al Fornitore una variazione al contratto solo nei termini posti dagli artt.310 e 311 del D.P.R.207/2010.
2. In caso di aumento delle prestazioni ai sensi del 1° comma, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente Contratto.
3. In caso di diminuzione delle prestazioni ai sensi del 1° comma, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella dichiarazione d'offerta.
4. In accordo con quanto previsto dall'art. 311, comma 6, DPR N. 207/2010, con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla AMMINISTRAZIONE purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
5. Come stabilito dall'art.310 del D.P.R.207/2010 nessuna variazione o modifica del Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla AMMINISTRAZIONE nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311, DPR N. 207/2010 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Articolo 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi

quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
7. in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla AMMINISTRAZIONE direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
8. in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
9. ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'AMMINISTRAZIONE pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.
10. Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 D.P.R. n. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni

dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'AMMINISTRAZIONE si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11, ultimo periodo, e 118, comma 3, primo periodo, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). Il Responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra il Responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

11. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Amministrazione che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

Articolo 9 Corrispettivi e oneri

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore è quello indicato nell'offerta economica dello stesso ossia Euro 465.721,46, comprensivo di IVA al 22% e di ogni altro costo e suddiviso come segue:

- Euro 21.312,06 sull'esercizio 2017;
- Euro 222.204,70 sull'esercizio 2018;
- Euro 222.204,70 sull'esercizio 2019;

La fornitura verrà contabilizzata secondo le voci di prezziario specificate in offerta.

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi dello svolgimento dei servizi di cui al Capitolato Tecnico e all'offerta ove migliorativa.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi

terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Amministrazione.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 10

Risorse professionali

1. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche ed essere dimensionate secondo quanto indicato nel Capitolato ovvero in Offerta Tecnica se migliorativa.
2. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, il fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla AMMINISTRAZIONE e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
3. Il Fornitore riconosce, altresì, alla AMMINISTRAZIONE la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, il fornitore dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della AMMINISTRAZIONE di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
4. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 2 e 3 del presente articolo, l'AMMINISTRAZIONE si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum e ove l'AMMINISTRAZIONE ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
5. Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione

della AMMINISTRAZIONE, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni adottate dall'Impresa e da questa comunicate alla AMMINISTRAZIONE nel termine massimo di 5(cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui al successivo articolo d'importo pari al 3% (tre per cento) della stessa.

Articolo 11

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Contratto e previa verifica da parte della Amministrazione della corrispondenza dei prezzi fatturati con quelli offerti.

2. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile posticipata, a decorrere dall'avvio di esecuzione del contratto.

3. Il fornitore emetterà regolari fatture nei confronti della Regione per l'importo corrispondente ai servizi resi, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG.2015.200894 del 26 marzo 2015;

4. il pagamento per parte imponibile verrà effettuato a favore di ElioFototecnicabarbieri S.r.l., mentre il pagamento per la quota relativa all'IVA verrà effettuato a favore dell'Agenzia delle Entrate, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG.2015.72809 del 5 febbraio 2015;

5. Le fatture andranno emesse conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, successivamente alla verifica di conformità ed emissione del relativo certificato;

6. Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente Contratto, il CIG e il CUP e dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica il codice 00UJHV;

7. Sull'imponibile netto di ciascuna fattura emessa, l'Amministrazione opera una ritenuta del 0,50%; tutte le predette ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

8. L'importo delle predette fatture è corrisposto sul conto corrente n.507426, intestato al Fornitore e con le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT 72 N 02008 12730 000000507426

9. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m. e di quanto previsto dal DPR 207/2010 e s.m., nel rispetto della vigente normativa contabile, dalla delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m., dal D.Lgs. 9 ottobre 2012, n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", così come

modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG.2015.200894 del 26 marzo 2015. L'emissione delle fatture dovrà essere fatta sulla base dell'accertamento delle prestazioni effettuate in termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, della verifica di conformità ed emissione del relativo certificato.

10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività.

12. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.

Articolo 12

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 saranno comunicati dal fornitore.

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m..

4. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m..

5. Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m..

6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla l'Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio

territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa.

7. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m..

8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Amministrazione richiedere copia del contratto tra il fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m..

Articolo 13 Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ. per fatto e colpa del Fornitore, il quale sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 14 Penali

1. In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio richiesti nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla AMMINISTRAZIONE le penali di seguito riepilogate. Oltre al ritardo nella esecuzione di una determinata prestazione, anche il caso, in cui il Fornitore

esegua tale prestazione in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, comporterà l'applicazione della prevista penale.

2. L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dalla AMMINISTRAZIONE per gli acconti e per i pagamenti a saldo.
3. L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.
4. Per ritardi nella consegna delle fasi della fornitura prevista verrà applicata la penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai tempi previsti, esclusi il caso fortuito e la forza maggiore.
5. Si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso alla AMMINISTRAZIONE ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano raccogliibili, a insindacabile giudizio di L'AMMINISTRAZIONE, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 15 Cauzione definitiva

1. Il Fornitore, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver costituito una cauzione definitiva in favore dell'AMMINISTRAZIONE secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.

2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione del contratto la cauzione definitiva verrà ritenuta.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AMMINISTRAZIONE, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 15, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia prestata opera nei confronti della AMMINISTRAZIONE a far data dalla stipula del Contratto.
6. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di dalla AMMINISTRAZIONE, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla AMMINISTRAZIONE.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della AMMINISTRAZIONE.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'AMMINISTRAZIONE ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 16

Sicurezza, privacy e riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di

subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'AMMINISTRAZIONE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla AMMINISTRAZIONE delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. In particolare, il Fornitore dovrà garantire alla AMMINISTRAZIONE che i servizi di supporto informatico e l'eventuale trattamento di dati per conto della AMMINISTRAZIONE sono prestati in piena conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, e che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all'Allegato B del predetto Codice.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della AMMINISTRAZIONE attinente le procedure adottate dal Contrante in materia di riservatezza, protezione di dati e programmi e gli altri obblighi assunti.
9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della AMMINISTRAZIONE, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto
10. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso per l'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazioni o trasmissioni senza l'espressa autorizzazione della AMMINISTRAZIONE.
11. Il Fornitore risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai propri dipendenti.

Articolo 17

Risoluzione

- 1) Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente Contratto e nelle norme di legge, l'AMMINISTRAZIONE potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il Contratto stesso nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
- 2) In ogni caso l'AMMINISTRAZIONE potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il Contratto nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui in premessa;
 - b) in caso di applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza del Contratto;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'AMMINISTRAZIONE;
 - f) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
 - g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - h) nei casi e modi previsti dagli artt. 135, 136, 137, 138, 139 e 140 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - i) comprovata violazione delle norme sulla riservatezza;
 - j) nel caso previsto dall'art.5 comma 12 del presente contratto;
 - k) nel caso di ritardi nella consegna delle elaborazioni superiori ad un mese non sanati da proroghe o sospensioni dei servizi.
3. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dalla AMMINISTRAZIONE, per porre fine all'inadempimento, la medesima AMMINISTRAZIONE ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
 4. La risoluzione del Contratto obbliga il Fornitore a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.
 5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'AMMINISTRAZIONE ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.
 6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima l'AMMINISTRAZIONE al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 18

Recesso

1. L'AMMINISTRAZIONE ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni

solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'AMMINISTRAZIONE. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..
 3. La Regione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto anche nei casi e con le modalità di cui all'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure", comma 13, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 " Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012.

Articolo 19

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'AMMINISTRAZIONE e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei terzi, per l'intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l'AMMINISTRAZIONE, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla l'AMMINISTRAZIONE, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale; pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
3. Resta in ogni caso ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma;
4. Per quanto riguarda sinistri alle persone o danni alle proprietà avvenuti durante l'esecuzione contrattuale o danni cagionati da forza maggiore, trovano applicazione gli artt. 165 e 166 D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 20

Dichiarazione sulla assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.

1. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza."

Art. 20 bis

Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario:

1. Il soggetto aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta regionale n. 421 del 2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione

degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio;

2. Le parti approvano espressamente le clausole indicate nel patto di Integrità allegato al presente contratto, che qui si intende richiamato integralmente;

Articolo 21

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

- a) E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
- b) E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'AMMINISTRAZIONE.
- c) In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'AMMINISTRAZIONE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 22

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. I dati rilevati ed ogni prodotto realizzato nell'ambito del servizio affidato rimangono di proprietà dell'Amministrazione e il Fornitore non ne può fare alcun uso senza previa autorizzazione;
3. I concetti, le idee, il know-how e le tecniche che siano stati sviluppati nel corso del rapporto con l' AMMINISTRAZIONE possono essere usati da entrambi le parti;
4. Qualora venga promossa nei confronti dell'AMMINISTRAZIONE una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.
5. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima l'Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'AMMINISTRAZIONE, questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha

facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

Articolo 23
Responsabile delle prestazioni

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Renato Tegoni il Responsabile delle prestazioni, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti della AMMINISTRAZIONE.

Articolo 24
Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

1. il Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010, è il Responsabile del Servizio statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici, partecipazione.
2. È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e segg. D.P.R. n. 207/2010 e al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dirigente Responsabile del Presidio delle attività relative alla gestione integrata della cartografia e dell'informazione geografica e monitoraggio delle attività del servizio.

Articolo 25
Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'AMMINISTRAZIONE sulla evoluzione tecnologica dei servizi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione dei servizi oggetto del medesimo.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune al Contratto.

Articolo 25-bis
Verifica conformità

1. In corso di contratto l'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni rese volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tali verifiche verranno effettuate in funzione dei singoli servizi oggetto della fornitura.
3. L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata da un soggetto o da una commissione composta da due o tre soggetti in possesso

della competenza tecnica necessaria nel rispetto di quanto previsto dall'art. 220 e dall'art. 314 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

5. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico al Fornitore.

6. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art.315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e l'Amministrazione potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'impresa.

7. Il responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Articolo 26 Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti il presente Contratto, che dovessero insorgere, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di BOLOGNA ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

Articolo 27 Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'AMMINISTRAZIONE, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 28 Trattamento dei dati

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 D.Lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003.
3. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione

ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003.

Articolo 28-bis

Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali

1. L'incarico/l'attività di cui al presente contratto ricomprende il **trattamento di dati personali** connessi alla realizzazione, manutenzione e aggiornamenti dei dati geografici, e quei trattamenti che in futuro vi verranno affidati per iscritto.
2. L'aggiudicazione di tale incarico comporta la designazione quale responsabile esterno del/i suddetto/i trattamento/i, secondo quanto stabilito dall'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 196/03 e con le modalità, i compiti e le funzioni definite nell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008. I compiti sono di seguito riportati :
 - a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003, dalla D.G.R. n. 1264/2005 e dai Disciplinari tecnici adottati e richiamati, in tutto o in parte, nello specifico incarico ;
 - b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico in materia di esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n. 2650/2007);
 - d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003; trasmettere tali istanze per conoscenza anche al Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico per l'esercizio dei diritti di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n. 2650/2007) ;
 - e) fornire al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 la massima assistenza, necessaria

per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;

f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al Paragrafo 7 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l'espresso richiamo alla D.G.R. n. 1264/2005 e ai Disciplinari tecnici trasversali e/o di settore già adottati dal soggetto regionale competente³;

g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche, tramite i Responsabili dei trattamenti o del Responsabile della sicurezza, di cui rispettivamente al Paragrafo 3 e al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008;

h) attestare la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 e trasmettere tale attestazione al Responsabile di cui dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e al Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della medesima deliberazione;

3. Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consisteranno nell'invio di uno specifico report entro due mesi dalla sottoscrizione del contratto, in cui il Responsabile esterno dovrà fornire le seguenti informazioni:

1. adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza;
2. adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
3. attestazione di conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla Misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs n. 196/2003, relativo alla adozione delle c.d. misure minime di sicurezza;
4. predisposizione dell'informativa, con specifica delle modalità operative con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell'informativa e raccolta della firma per presa visione). L'individuazione del soggetto responsabile del trattamento è effettuata direttamente in contratto.

Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle Deliberazioni di Giunta Regionale sono pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>.

I Disciplinari tecnici menzionati sono pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>.

Articolo 29
Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze eventualmente occorrenti;
 - c) le tasse e gli altri oneri eventualmente dovuti ad enti territoriali.
2. A carico del Fornitore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente, gravano sulle prestazioni oggetto del Contratto.

Articolo 30
Clausola finale

- a) Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.
- b) L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- c) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- d) Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Bologna, lì ____ ____ ____

L' AMMINISTRAZIONE

S.r.l.

Il Rappresentante
legale

Il sottoscritto RENATO TEGONI, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 3 (Oggetto del Contratto), Articolo 4 (Durata e servizi analoghi e complementari), Articolo 5 (Condizioni per l'erogazione dei servizi), Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 7 (Varianti), Articolo 7bis (Quinto d'obbligo), Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 9 (Corrispettivi ed oneri), Articolo 10 (Risorse professionali), Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 13 (Trasparenza), Articolo 14 (Penali), Articolo 15 (Cauzione definitiva), Articolo 16 (Sicurezza, Privacy e Riservatezza), Articolo 17 (Risoluzione), Articolo 18 (Recesso), Articolo 19 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 20 (Subappalto), Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 22 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 24 (Responsabile delle prestazioni), Articolo 25 (Aggiornamento tecnologico), Articolo 26 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 27 (Foro competente), Articolo 28 (Trattamento dei dati), Articolo 28-bis (Designazione quale responsabile esterno dei dati personali), Articolo 29 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 30 (Clausola finale).

Eliofototecnicabarbieri S.r.l.
Il Rappresentante legale

PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

Art. 1. Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.

Art. 2. Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico, per partecipare alla procedura:

dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;

si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;

si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati

siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

□ assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

□ si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi

I. guardiania dei cantieri.

□ si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di integrità: infatti nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.

Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del D.P.R.16.04.2013, n.62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In particolare l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L'Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

Art. 4. Violazione del Patto di integrità

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- la risoluzione di diritto dal contratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art.121, comma 2, d.lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;

Art. 5. Efficacia del patto di integrità

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dalla Regione Emilia-Romagna.

Data

Eliofototecnicabarbieri
S.r.l.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Grazia Cesari, Responsabile del SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/18547

IN FEDE

Grazia Cesari

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/18547

IN FEDE

Marina Orsi